



# **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

in vigore dal 19 giugno 2012

# INDICE DEGLI ARTICOLI

|  |          |
|--|----------|
| <b>CAPITOLO I – Norme generali .....</b>   | <b>3</b> |
| Art. 1 Generalità .....  | 3        |
| Art. 2 Modalità di raccolta .....  | 3        |
| Art. 3 Obbligo di consegna .....   | 3        |
| Art. 4 Esclusione .....  | 3        |
| Art. 5 Estensione territoriale .....   | 3        |
| <b>CAPITOLO II – Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria .....</b>             | <b>3</b> |
| <b>A. Rifiuti domestici .....</b>  | <b>3</b> |
| Art. 6 Definizione della materia .....   | 3        |
| Art. 7 Modalità di consegna .....  | 3        |
| Art. 8 Contenitori .....   | 4        |
| <b>B. Rifiuti ingombranti .....</b>  | <b>4</b> |
| Art. 9 Definizione .....   | 4        |
| Art. 10 Modalità di consegna .....   | 4        |
| <b>C. Rifiuti riciclabili .....</b>  | <b>4</b> |
| Art. 11 Vetro .....  | 4        |
| Art. 12 Olii .....   | 4        |
| Art. 13 Raccolta pile e batterie .....   | 4        |
| Art. 14 Carta e cartone .....  | 5        |
| Art. 15 Scarti vegetali .....  | 5        |
| Art. 16 Accensione di fuochi all'aperto .....  | 5        |
| Art. 17 PET .....  | 5        |
| Art. 18 Plastica .....   | 5        |
| Art. 19 Polistirolo (Sagex) .....  | 6        |
| Art. 20 Alluminio e ferro minuto / Altri materiali .....                               | 6        |
| Art. 21 Indumenti .....  | 6        |
| Art. 22 Modalità di consegna .....   | 6        |
| <b>D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi .....</b>                                     | <b>6</b> |
| Art. 23 Definizione .....  | 6        |
| Art. 24 Modalità di consegna .....   | 7        |
| <b>CAPITOLO III – Disposizioni particolari .....</b>                                   | <b>7</b> |
| Art. 25 Recipienti stradali pubblici e contenitori per escrementi cani (cestini) ..... | 7        |
| Art. 26 Divieti .....  | 7        |
| Art. 27 Sospensione del servizio .....   | 7        |
| Art. 28 Rifiuti non raccolti .....   | 7        |
| Art. 29 Altri tipi di raccolta .....   | 8        |
| <b>CAPITOLO IV – Tasse .....</b>   | <b>8</b> |
| Art. 30 Scopo .....  | 8        |
| Art. 31 Tasse .....  | 8        |
| <b>CAPITOLO V – Penalità e ricorsi .....</b>   | <b>9</b> |
| Art. 32 Multe .....  | 9        |
| Art. 33 Controlli .....  | 9        |
| Art. 34 Reclami e ricorsi .....  | 9        |
| <b>CAPITOLO VI – Disposizioni finali .....</b>   | <b>9</b> |
| Art. 35 Abrogazioni .....  | 9        |
| Art. 36 Altre disposizioni .....   | 9        |
| Art. 37 Approvazione ed entrata in vigore .....  | 9        |

## **CAPITOLO I – Norme generali**

- Art. 1**  
**Generalità**
- Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti nel territorio giurisdizionale del Comune di Breggia. La sua applicazione compete al Municipio che organizza un servizio adeguato per la raccolta.
- Il deposito e il relativo servizio sono riservati unicamente agli utenti regolarmente iscritti nel Comune.
- Art. 2**  
**Modalità di raccolta**
- La raccolta avviene in appositi contenitori ubicati secondo le disposizioni emanate dal Municipio o nei punti di raccolta stabiliti.
- Art. 3**  
**Obbligo di consegna**
- La consegna dei rifiuti domestici, così come la loro suddivisione e consegna separata è obbligatoria per tutti quelli che ne producono. In caso di rilevanti quantitativi di rifiuti, i singoli utenti devono provvedere direttamente alla loro consegna presso gli appositi centri designati.
- Art. 4**  
**Esclusione**
- Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 23 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e a spese di chi li produce, conformemente all'eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.
- Art. 5**  
**Estensione territoriale**
1. Il servizio è svolto entro il comprensorio del Comune e relative Frazioni, secondo itinerari stabiliti dal Municipio.
  2. Quando in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
  3. Il deposito abusivo dei rifiuti in luoghi diversi da quelli designati dalle disposizioni del Municipio, è sanzionato in conformità di quanto disposto dall'art. 32 del presente regolamento. Il deposito dei rifiuti dei cittadini non residenti sul territorio comunale è considerato deposito abusivo a norma dell'art. 1.

## **CAPITOLO II – Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria**

### **A. Rifiuti domestici**

- Art. 6**  
**Definizione della materia**
1. Sono considerati rifiuti domestici gli scarti prodotti dalle economie domestiche o provenienti da proprietà private, adibite ad abitazione nonché i normali scarti provenienti da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività commerciali e amministrative.
  2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere contenuti negli imballaggi ufficiali.
  3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali il cui smaltimento è previsto nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili, e dei rifiuti speciali e diversi di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.
- Art. 7**  
**Modalità di consegna**
1. I rifiuti devono essere racchiusi negli appositi sacchi di plastica, aventi la capacità da 17 L a 110 L e depositati negli appositi contenitori predisposti a tale scopo sul territorio comunale, o depositati nei punti di raccolta.

2. Rifiuti non consegnati in modo conforme non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I contravventori potranno essere puniti a norma dell'art. 32 del presente Regolamento.
3. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche che si rendessero utili o necessarie alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

**Art. 8  
Contenitori**

Il Municipio provvede alla sistemazione dei contenitori per i sacchi dei rifiuti in determinate aree del territorio comunale. Il Municipio può obbligare il proprietario di case di più appartamenti, di negozi, di uffici, di esercizi pubblici, condomini, come pure le aziende commerciali, artigianali e industriali a munirsi a loro spese di uno o più contenitori propri, la cui forma e ubicazione dovranno essere approvati preventivamente dal Municipio. Esso può inoltre obbligare a ricavare su dette proprietà private il sedime per la posa dei contenitori. Anche la posa di eventuali nuovi contenitori, richiesti e posati a spese del richiedente, deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio.

**B. Rifiuti ingombranti**

**Art. 9  
Definizione**

1. Per i rifiuti ingombranti s'intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere contenuti negli appositi sacchi di plastica e richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Il Municipio può rifiutare il ritiro di materiali che possono creare difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, rappresentassero un qualsiasi pericolo.
3. Materiale proveniente da sgombero, trasloco, demolizione d'immobili, deve essere smaltito per conto proprio.

**Art. 10  
Modalità di  
consegna**

I rifiuti ingombranti devono essere depositati esclusivamente nei luoghi indicati e nei giorni stabiliti dal Municipio.

**C. Rifiuti riciclabili**

**Art. 11  
Vetro**

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso. Gli orari verranno fissati tramite ordinanza municipale.
2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene con o senza separazione per colore del vetro, a dipendenza dell'indicazione posta sul contenitore.
3. Devono essere tolti oltre al contenuto tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, materia plastica, ecc..
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

**Art. 12  
Olii**

Questa raccolta comprende unicamente gli olii esausti minerali (lubrificanti per parti meccaniche in genere o motori a scoppio, ecc.) e vegetali (oli commestibili, per friggitorici, ecc.) che vanno depositati negli appositi contenitori presenti sul territorio del Comune e secondo le istruzioni apposte sugli stessi.

**Art. 13  
Raccolta pile e  
batterie**

Le pile e batterie esauste di piccolo formato (del tipo carbone-zinco, alcalino - manganese e mercurio) vanno depositate negli appositi contenitori distribuiti sul territorio del Comune secondo le indicazioni ivi apposte.

E' assolutamente vietato depositare altri tipi di batterie (ad esempio batterie d'automobili), le stesse possono essere consegnate nell'ambito della raccolta dei rifiuti speciali.

**Art. 14**  
**Carta e cartone**

1. Il servizio comprende la raccolta nei luoghi indicati dal Municipio di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.
2. Laddove sono in funzione i "Cassoni" per la raccolta di carta e cartone, gli stessi devono essere utilizzati in modo appropriato e la consegna deve essere fatta in modo ordinato e negli orari stabiliti nell'ordinanza municipale.
3. I recipienti devono essere esposti ordinatamente in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.
4. Il materiale deve essere consegnato in recipienti persi di cartone o in pacchi, solidamente legati.

**Art. 15**  
**Scarti vegetali**

1. Il servizio comprende la raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti e giardini.
2. E' ammesso alla raccolta tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.
3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo e in genere tutti i materiali inerti.
4. Gli scarti vegetali devono essere consegnati alla piazza di compostaggio a Lattecaldo o, laddove fossero predisposti, nei depositi organizzati e previsti allo scopo sul territorio del Comune.
5. Giorni, orari, autorizzazioni e modi di consegna e deposito e le modalità di recupero delle tasse saranno oggetto di una specifica ordinanza.

**Art. 16**  
**Accensione di fuochi all'aperto**

1. L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm.
2. Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
3. Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o ecologica.
4. Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
5. Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

**Art. 17**  
**PET**

Le bottiglie in PET vanno depositate negli appositi contenitori posti sul territorio del Comune secondo le disposizioni ivi apposte.

**Art. 18**  
**Plastica**

Involucri, sacchetti, borse, bottiglie e contenitori di plastica, sono da depositare nei relativi contenitori, seguendo le apposite indicazioni.

- Art. 19  
Polistirolo (Sagex)** Imballaggi, contenitori e ogni altra forma in questo materiale sono da depositare nei contenitori previsti a tale scopo.  
Gli stessi devono essere ridotti di volume e consegnati compattati.
- Art. 20  
Alluminio e ferro minuto / Altri materiali**
1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio (come lattine e carta alu) e di ferro minuto e latta (come pentole e padelle, recipienti per alimenti), purché risciacquati.
  2. Tutti gli altri metalli devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
- Art. 21  
Indumenti**
- I vestiti usati, i tessili e le calzature, ancora in buono stato, puliti e imballati sono da depositare negli appositi contenitori per abiti, situati nei luoghi di raccolta, delle varie Frazioni.  
All'occorrenza si possono consegnare direttamente alle varie organizzazioni caritatevoli nell'ambito delle campagne di raccolta, tramite gli appositi sacchi recapitati a domicilio.
- Art. 22  
Modalità di consegna**
- Il Municipio stabilisce mediante ordinanza, ripresa sul calendario ecologico pubblicato annualmente, le direttive, le date e gli orari di apertura/consegna.

#### **D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi**

- Art. 23  
Definizione**
- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di olii, grassi e benzina;
  - b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di olii e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
  - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
  - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, e il letame;
  - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
  - f) le gomme e gli pneumatici usati;
  - g) le scorie d'industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
  - h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
  - i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
  - j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
  - k) le emulsioni bituminose;
  - l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
  - m) le carcasse di animale;
  - n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
  - o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
  - p) le lampade al mercurio o al neon;
  - q) le batterie di motociclette o di autovetture;
  - r) i medicinali scaduti e le siringhe usate;
  - s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alla condizione di cui all'art. 9;

- t) i materiali di scavo e di demolizione;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6 – 21 che precedono.

**Art. 24  
Modalità di  
consegna**

1. Le industrie, gli alberghi ristoranti e simili, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. Le farmacie devono riprendere i medicinali scaduti, i termometri al mercurio e le siringhe usate.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse e i rivenditori devono riprendere le batterie di autovetture, le gomme e pneumatici usati.
5. Gli apparecchi elettronici domestici devono essere consegnati ai rivenditori ufficiali, oppure presso la Sede A.C.R. designata o presso altri raccoglitori autorizzati dal Dipartimento competente.
6. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, le scuole dell'infanzia, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli olii e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
7. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al centro raccolta carcasse di Mendrisio.
8. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Municipio o tramite altri raccoglitori menzionati ai capoversi precedenti.

**CAPITOLO III – Disposizioni particolari**

**Art. 25  
Recipienti stradali  
pubblici e  
contenitori per  
escrementi cani  
(cestini)**

1. Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, parchi e giardini. Detti recipienti servono unicamente ai passanti.  
È vietato l'uso a privati, negozianti, ecc. per depositarvi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.
2. Gli escrementi di cani, chiusi in sacchetti di plastica devono essere depositati solo negli appositi contenitori.

**Art. 26  
Divieti**

È vietato il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o altri veicoli e macchinari, su terreni pubblici e privati.

**Art. 27  
Sospensione del  
servizio**

Il servizio di raccolta può essere sospeso in casi di eventi di forza maggiore.

**Art. 28  
Rifiuti non raccolti**

I rifiuti depositati per la raccolta, che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dagli interessati entro le ore 19:00 dello stesso giorno.

**Art. 29**  
**Altri tipi di raccolta**

1. Il Municipio, ritenute la necessità e l'utilità, si riserva la possibilità di organizzare altri tipi di raccolta separata dei rifiuti.
2. Il Municipio ha la facoltà di rinunciare o di modificare in ogni momento e per validi motivi a un qualsiasi genere di raccolta separata. In questo caso provvederà immediatamente a informare la popolazione.
3. Il Municipio potrà pure, a suo giudizio, organizzare depositi o raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo richiedessero, emanando gli avvisi e le disposizioni del caso.

**CAPITOLO IV – Tasse**

**Art. 30**  
**Scopo**

La tassazione per la raccolta dei rifiuti mira, di regola, a garantire la copertura integrale delle spese che il Comune deve sostenere per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Il prelievo è stabilito dal Municipio in base ai dati dell'ufficio controllo abitanti.

**Art. 31**  
**Tasse**

Il Municipio preleva le seguenti tasse annue, per raccolta ed eliminazione di rifiuti.

| <b>Residenze primarie: minimo</b>                                |            | <b>massimo</b> |
|--|------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 1 persona                               | Fr. 90.00  | Fr. 200.00     |
| <input type="checkbox"/> 2 persone                               | Fr. 140.00 | Fr. 250.00     |
| <input type="checkbox"/> 3 persone                               | Fr. 180.00 | Fr. 290.00     |
| <input type="checkbox"/> 4 persone                               | Fr. 210.00 | Fr. 320.00     |
| <input type="checkbox"/> 5 persone o più                         | Fr. 230.00 | Fr. 340.00     |
| <b>Residenze secondarie</b>                                      | Fr. 150.00 | Fr. 250.00     |
| <b>Esercizi pubblici (alberghi, garni, ristoranti bar, ecc.)</b> | Fr. 150.00 | Fr. 1'500.00   |
| <b>Negozi, artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.</b>    | Fr. 150.00 | Fr. 1'500.00   |
| <b>Negozi di generi alimentari</b><br>(annullata)                | Fr. 0.00   | Fr. 300.00     |

~~Per situazioni particolari la tassa sarà stabilita a giudizio del Municipio. (clausola annullata)~~



1. I criteri di fissazione tra minimo e massimo della tassazione sono stabiliti dal Municipio mediante ordinanza tenendo conto dei costi del servizio e della quantità di rifiuti eliminati.
2. La tassa è incassata una volta l'anno e notificata a ogni singolo fuoco mediante rimessa della bolletta di pagamento
3. In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni. A partire dalla scadenza della data di diffida saranno pure dovuti gli interessi di ritardo al tasso corrente.
4. Tutte le bollette cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Tutte le spese d'incasso saranno poste a carico dell'utente in mora con l'aggiunta d'interessi.
5. Gli errori di calcolo e di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, così come i casi particolari sono esaminati dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.

#### **CAPITOLO V – Penalità e ricorsi**

##### **Art. 32 Multe**

1. I contravventori al presente Regolamento sono passibili di multa fino a un massimo di fr. 5'000.--, a norma degli articoli 145 e segg. LOC.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notificazione della stessa.
3. Restano riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre alla denuncia alle istanze cantonali competenti nei casi di violazione delle disposizioni cantonali vigenti

##### **Art. 33 Controlli**

In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

##### **Art. 34 Reclami e ricorsi**

1. Reclami contro la tassazione e la fatturazione devono essere inoltrati al Municipio entro 15 giorni dalla notificazione.
2. Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma degli art. 208 e segg. LOC e 55 cpv. 2 Lpamm.

#### **CAPITOLO VI – Disposizioni finali**

##### **Art. 35 Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra analoga disposizione riguardante il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

##### **Art. 36 Altre disposizioni**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le relative disposizioni cantonali e federali.

##### **Art. 37 Approvazione ed entrata in vigore**

Approvato dal Municipio in data 07.06.2010 con Risoluzione Municipale No. 645.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  
Pm. Croci

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
G. Balerna

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 19 giugno  
2012 no. 165 RE 11275